

REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI
DELLA TOSCANA

Art. 1) Composizione del Consiglio di disciplina territoriale

Presso il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti regionale della Toscana è istituito il Consiglio di disciplina territoriale.

Ne fanno parte nove consiglieri che formano più Collegi di disciplina territoriali. A ogni rinnovo, il Consiglio regionale dell'Ordine, entro trenta giorni dall'insediamento, segnala al Presidente del Tribunale di Firenze, una lista di nomi pari al doppio dei componenti da nominare.

Le funzioni di Presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'Albo. In caso di parità di anzianità di iscrizione all'Albo, le funzioni sono attribuite rispettivamente al più anziano e al più giovane d'età.

Per ogni procedimento disciplinare, il presidente del Consiglio di disciplina territoriale istituisce un Collegio di tre componenti, di cui due professionisti e un pubblicista. Almeno uno dei componenti il Collegio deve essere donna. Presidente e segretario sono nominati secondo le disposizioni del comma precedente; entrambi non devono essere iscritti ad altri Ordini professionali.

Art. 2) Riunioni dei Collegi di disciplina

Le riunioni del Collegio di disciplina territoriale istituito per l'esame del procedimento disciplinare si svolgono a porte chiuse e sono valide solo con la presenza di tutti i componenti.

In caso di due riunioni consecutive del Collegio invalidate per assenza di uno o più consiglieri, il Presidente del Consiglio di disciplina territoriale istituisce un nuovo Collegio per l'esame del procedimento.

I componenti dei singoli Collegi di disciplina territoriale, salvo quanto oltre disposto in materia di

astensione e ricusazione, possono chiedere al Presidente del Consiglio di disciplina territoriale di essere sostituiti con altri componenti del Consiglio solo per comprovato grave impedimento. La decisione in merito del Presidente del Consiglio di disciplina territoriale è insindacabile.

Le spese di funzionamento dei Consigli di disciplina territoriale sono a carico dei Consigli regionali dell'Ordine.

Ogni due mesi il Presidente del Consiglio di disciplina territoriale relaziona verbalmente al Consiglio dell'Ordine sull'attività svolta. Ogni anno, inoltre, redige una Relazione riepilogativa sull'attività medesima che illustra in audizione al Consiglio dell'Ordine e riferisce agli iscritti in occasione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio.

Art. 3) Incompatibilità

La funzione di Consigliere di disciplina territoriale è incompatibile con qualsiasi incarico nell'Ordine dei Giornalisti, in tutti gli organismi di categoria e in altri Ordini professionali, nonché con l'esercizio di cariche pubbliche elettive.

Non è possibile rivestire la carica di componente del Consiglio territoriale di disciplina per più di tre mandati consecutivi.

Art. 4). Sostituzione del consigliere di disciplina territoriale

Per qualsiasi ragione sia necessario sostituire un Consigliere di disciplina, il Consiglio regionale dell'Ordine segnalerà al Presidente del Tribunale una rosa di nomi in numero doppio, rispettando la composizione iniziale del Consiglio di disciplina.

Art. 5) Requisiti dei candidati alla carica di Consigliere di disciplina territoriale

I giornalisti segnalati al presidente del Tribunale devono possedere i seguenti requisiti:

- a) anzianità di iscrizione all'Albo non inferiore a 10 anni;
- b) assenza di condanne penali per reati non colposi;

- c) assenza negli ultimi dieci anni di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex art. 52, Legge 69/1963;
- d) assenza di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex artt. 53, 54, 55 Legge 69/1963;
- e) essere in regola con gli obblighi della formazione permanente e con il pagamento delle quote;
- f) essere iscritto all'Albo nella Regione in cui ha sede il Consiglio di disciplina territoriale.

Art. 6) Astensione o ricusazione dei componenti il Consiglio di disciplina territoriale

I Consiglieri territoriali di disciplina hanno l'obbligo di astenersi nei casi indicati dall'art. 51 c.p.c. e possono essere ricusati nei casi indicati dall'art. 52 c.p.c., in quanto applicabili. Si applicano altresì le altre disposizioni dell'art. 50 L. 69/1963 dovendosi ritenere sostituiti i riferimenti al Consiglio dell'Ordine ed al Consiglio Nazionale col riferimento rispettivamente al Consiglio di Disciplina Territoriale e al Consiglio di Disciplina Nazionale.

Art. 7) Iniziativa disciplinare

Il Presidente del Consiglio di disciplina territoriale riceve le segnalazioni in materia disciplinare provenienti dal Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti, dal Procuratore della Repubblica o comunque dal Pubblico Ministero, da parte di altri esponenti pubblici o privati, e può promuovere il procedimento anche per iniziativa d'ufficio. Ove la segnalazione non pervenga dallo stesso Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti, il Presidente del Consiglio di disciplina territoriale ne dà comunicazione al medesimo entro due giorni dal ricevimento. Ove la segnalazione pervenga dal Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti, quest'ultimo può accompagnarla con un proprio parere, comunque non vincolante. Se esponente è un componente del Consiglio di disciplina territoriale, il Presidente assegna la pratica ad un Collegio di disciplina territoriale di cui non faccia parte l'esponente.

Se la segnalazione è relativa ad un membro del Collegio di disciplina territoriale o ad un membro del Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti, il Presidente del Consiglio di disciplina territoriale la

trasmette al Consiglio di Disciplina Nazionale per l'assegnazione ad altro Consiglio di disciplina territoriale.

Art. 8) Istruttoria preliminare facoltativa

Anche prima dell'assegnazione della pratica ad un Collegio di disciplina, il Presidente del Consiglio di disciplina territoriale, ove ritenuto necessario, può far sì che la segnalazione in materia disciplinare sia oggetto di istruttoria preliminare diretta ad accertare l'attendibilità dei fatti denunciati o notori della cui fondatezza non si abbia ancora sufficiente conferma, ai fini di una più coerente valutazione della sussistenza dei presupposti minimi onde dar luogo all'apertura di un procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 56 e ss della legge n.69/1963;

L'esame e gli accertamenti dei fatti di cui al punto precedente sono delegati dallo stesso Presidente, che ne conserva la responsabilità, ad un consigliere istruttore delegato, il quale esercita i poteri e le funzioni di cui all'art.6, lettere a) b) c) e), della legge n.241/1990;

In fase di istruttoria preliminare, ove se ne ravvisi la necessità, il Presidente o il consigliere istruttore richiedono all'interessato di fornire gli opportuni chiarimenti;

In questo caso, la comunicazione di avvio del procedimento avviene secondo quanto disposto dagli artt. 7 e 8 della legge 241/1990;

Atteso il carattere strettamente personale delle questioni di rilievo disciplinare e la specifica loro attinenza all'interessato, è esclusa la possibilità di intervento di altri soggetti nella fase di istruttoria preliminare. Tale esclusione vale anche nei confronti di chi abbia eventualmente portato a conoscenza il fatto con un esposto. E' consentito però, al Presidente o al consigliere delegato, ove occorrono chiarimenti in merito all'esposto, convocare l'esponente, redigendo verbale dell'audizione;

Il Consigliere delegato riferisce dell'esito delle indagini compiute al Presidente, provvedendo altresì a presentare, sulla base delle risultanze ottenute, una proposta motivata di archiviazione o di apertura di procedimento disciplinare;

Nel caso in cui, all'esito dalla fase preliminare, il Presidente del Consiglio di disciplina territoriale, su

conforme parere del consigliere delegato, ritenga che non debba essere esercitato il potere di apertura del procedimento disciplinare, il relativo provvedimento di archiviazione, sottoscritto dal Presidente del Consiglio di disciplina territoriale, dal Consigliere delegato e dal Segretario del Consiglio di disciplina territoriale, adeguatamente motivato, deve essere comunicato all'interessato, al Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti, al Pubblico Ministero e all'eventuale esponente. Salvo che al Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti, agli altri destinatari è consentito l'esercizio del diritto di impugnativa. In tutti gli altri casi il Presidente del Consiglio di disciplina territoriale assegna la pratica ad un Collegio di disciplina territoriale di cui non faccia parte il Consigliere delegato.

Art. 9) Procedimento disciplinare

Dopo l'assegnazione della pratica ad un Collegio di disciplina territoriale, il procedimento disciplinare si articola nelle seguenti fasi: 1) audizione dibattimentale; 2) adozione del provvedimento finale;

Il Presidente del Collegio, a seguito di deliberazione assunta in riunione con gli altri membri del Collegio di disciplina, provvede a notificare all'interessato, al Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti, all'esponente e al Pubblico Ministero (a valersi anche quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/1990), la delibera medesima di apertura del procedimento disciplinare mediante atto, spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel rispetto dell'art. 56 della legge 3 febbraio 1963 n. 69, la delibera assegna all'incolpato un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. La delibera di apertura del procedimento disciplinare deve contenere le generalità dell'incolpato, l'oggetto del procedimento con la menzione degli addebiti, eventuali prove raccolte, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, l'avvertimento che potrà essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, si procederà al giudizio in sua assenza, l'eventuale elenco dei testimoni che saranno presentati in giudizio, il termine entro il quale lui e il suo difensore potranno prendere visione degli atti del procedimento, proporre deduzioni e documenti ed indicare testimoni (art. 10 L. 241/1990), il nominativo del Consigliere, membro del Collegio, che viene nominato relatore-istruttore e assume la veste di

responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento che, salvo termine più breve, è di novanta giorni dalla data della delibera, la data di ricezione dell'eventuale esposto. La delibera dovrà indicare la data di emissione ed essere firmata dal Presidente del Collegio di disciplina.

In sede di audizione dibattimentale il consigliere relatore-istruttore apre la trattazione del procedimento disciplinare esponendo i fatti e le risultanze istruttorie. Seguono l'audizione dell'incolpato, il quale ha facoltà di farsi assistere da un difensore, e l'esame degli eventuali testimoni e dell'eventuale esponente ove occorra. Anche in sede di giudizio disciplinare è esclusa la possibilità di intervento di soggetti diversi dall'incolpato e dall'esponente, a condizione che quest'ultimo sia portatore di interessi pubblici o privati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. E', in linea di massima, altresì escluso ogni rinvio della trattazione, salvo il caso di assoluta impossibilità dell'incolpato o del suo difensore di essere presenti o per la riscontrata necessità di ulteriori esigenze istruttorie che dovranno essere disposte contestualmente. Il rinvio della trattazione è disposto per una successiva riunione del Collegio di disciplina. Ove il rinvio sia disposto in presenza dell'incolpato o del difensore e dei testimoni già citati, non è necessaria la notificazione di un nuovo avviso;

Anche le riunioni del Collegio di disciplina nelle quali vengono trattate questioni disciplinari non sono pubbliche. Possono parteciparvi solo l'incolpato, il suo difensore e l'esponente ove possa intervenire in quanto portatore di interessi pubblici o privati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. E' consentita la partecipazione di personale di segreteria del Consiglio dell'Ordine ai fini della verbalizzazione;

Le decisioni dei procedimenti disciplinari adottate secondo la legge n.69/1963 sono depositate, unitamente alla motivazione, nel termine di trenta giorni dalla pronuncia da parte del Collegio di disciplina, presso la sede del Consiglio di disciplina Territoriale e vengono notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, in copia integrale, entro trenta giorni dalla deliberazione, agli interessati, al Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti e al Pubblico Ministero.

Salvo che al Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti, agli altri destinatari è consentito

l'esercizio del diritto di impugnativa.

I dispositivi dei provvedimenti adottati vengono portati a conoscenza degli iscritti mediante affissione per almeno sessanta giorni presso la sede del Consiglio di disciplina Territoriale. Quelli che dispongono la definitiva o temporanea perdita dello status di giornalista devono essere inoltre comunicati a tutti i Consigli regionali o interregionali dell'Ordine.

Art. 10) Diritto di accesso

Gli atti dei provvedimenti disciplinari di competenza del Consiglio di Disciplina Territoriale non sono accessibili sino alla conclusione del procedimento.

Gli atti dei procedimenti disciplinari sono tuttavia sempre accessibili al soggetto nei cui confronti si procede, dal momento in cui, conclusa l'eventuale fase preliminare, viene deliberata l'apertura del procedimento, nonché a chi ha diritto di intervenire nel procedimento medesimo a norma del precedente art. 9.

Il Consiglio di Disciplina Territoriale, nel rispetto comunque dei limiti di cui al capoverso successivo, ove il diritto di accesso a provvedimenti sanzionatori irrogati dal Consiglio di Disciplina Territoriale venga esercitato da soggetti diversi da quello sottoposto a sanzione disciplinare, rilascia copia della documentazione al richiedente che dimostri, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990, la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Sono sottratti all'accesso le categorie di documenti amministrativi indicate nell'art. 24 L. 241/1990.

Art. 11) Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme di legge e sublegislative vigenti.

Firenze, 21 giugno 2013